

ACCORDO TRA

IL COMUNE DI PARONA C.F. n. 83001230180 rappresentato nel presente atto dal Dr. Lorena Marco, nato a Parona (PV), il 18.12.1959, in qualità di Sindaco del Comune di Parona, domiciliato per la carica presso la stessa sede del Comune, il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante del Comune di Parona, autorizzato alla sottoscrizione da deliberazione della Giunta Comunale n. xx del xx.12.2015 (da fare),

di seguito definito per brevità "**Comune**"

LOMELLINA ENERGIA S.R.L., con sede in Parona via Vecchia Strada Vicinale per Vigevano, Cod. Fisc. e P. IVA n.11629940153, in persona di _____

di seguito per brevità "**L.E.**"

Singolarmente definite anche la "**Parte**" e congiuntamente le "**Parti**"

Premesso che:

- con delibera di Giunta Regionale Lombardia n. VI/24004 del 13.01.1997, L.E. è stata autorizzata alla realizzazione ed esercizio di un impianto denominato "Progetto Lomellina Energia", per il trattamento, il recupero e la valorizzazione energetica di RSU e RSAU e/o frazione dei medesimi raccolti in via differenziata, (di seguito l' "**Impianto**");
- con il Piano Provinciale Rifiuti approvato con delibera del Consiglio Regionale n. VI/219 del 12.03.96 e la deliberazione di Giunta Provinciale n. 0147 del 12.03.1997, la Provincia di Pavia ha identificato l'Impianto come "impianto di piano provinciale", atteso che tramite la sua attuazione, ancorchè di titolarità privata, vengono appagati e conseguiti interessi pubblici del Piano Provinciale;
- in data 20.10.1997 con rep. n. 474, è stata sottoscritta tra L.E. ed il Comune di Parona la Convenzione per la realizzazione e la messa in esercizio dell'Impianto, (di seguito, la "**Convenzione**");
- in data 01.10.2000 l'Impianto, ivi compresa l'unità di combustione e ciclo termico, ha avviato l'esercizio commerciale e, fino al 31.12.2001 sono stati applicati contributi ai conferitori in relazione sia alla provenienza sia alla tipologia di rifiuto, in via provvisoria e secondo quanto stabilito dalla Provincia di Pavia con deliberazione n. 351 del 16.12.2000;
- in data 05.07.2002, con Atto di Regolamentazione, stipulato tra la Provincia di Pavia, il Comune di Parona e L.E., afferente alla prima Linea dell'Impianto realizzata e gestita da L.E. (di seguito, la "**Linea1**"), le Parti hanno inteso definire, anche in via transattiva, l'entità dei contributi spettanti ai due enti locali per singole tipologie di rifiuti conferiti, ferme restando modalità e condizioni definite nella sovraccitata Convenzione;
- in data 10.10.2007, a seguito della messa in esercizio commerciale della seconda Linea dell'Impianto (di seguito, la "**Linea2**"), è stato sottoscritto tra L.E., il Comune di Parona e la Provincia di Pavia l'Atto di regolamentazione dei contributi spettanti agli enti locali (Comune di Parona e Provincia di Pavia) per i rifiuti conferiti presso l'Impianto la cui validità, a seguito di alcuni eventi operativi, si intende riferita al 31.03.2015;
- entrambi gli atti sopra citati sono collegati a contratti di conferimento di rifiuti di lungo periodo, parti integranti del contratto di finanziamento con gli istituti di credito.

Premesso, inoltre, che in relazione alla realizzazione di una nuova Linea dell’Impianto si è stabilito di rivedere in toto l’accordo così come tutte le disposizioni per le erogazioni dei contributi a favore del Comune di Parona in forza delle seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 30.04.2013, di approvazione di un “Addendum” alla Convenzione per la realizzazione e la messa in esercizio di un impianto innovativo ai sensi dell’art. 32 della L.R. 21/93 per il recupero e la valorizzazione energetica di R.S.U. e R.S.A.U., con il quale sono state apportate modifiche sostanziali nella modalità di erogazione dei contributi a favore del Comune di Parona di cui all’art. 2 della Convenzione;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 13.05.2013, di approvazione di atto unilaterale di impegno di L.E. nei confronti del Comune di Parona avente ad oggetto: “Impianto di recupero e valorizzazione energetica di r.s.u. e r.s.a.u. sito nel Comune di Parona (PV) – realizzazione nuova linea di termovalorizzazione in sostituzione dell’attuale linea n. 1 e relative opere accessorie”;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 25.06.2013, di espressione parere favorevole, in merito ad aspetti ambientali, urbanistici ed economici, circa la realizzazione di nuova Linea di termovalorizzazione in sostituzione dell’attuale Linea 1 e relative opere accessorie;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.07.2013, di rimodulazione a partire dal 1.01.2014 del contributo a favore del Comune di Parona dovuto dai conferitori pubblici di R.S.U. del bacino B (riduzione di euro 2,00/ton.) e per tutti i conferimenti di R.S.U. extra bacino B oltrechè per tutti i conferimenti di rifiuti non classificati come R.S.U. (aumento di euro 1,00/ton.).

Visto, inoltre, che a seguito della scadenza dell’Atto di regolamentazione dei contributi del 10.10.2007 avvenuta il 31.03.2015, nell’anno 2015 a scadenza della convenzione rep. n. 474/1997, il Comune di Parona provvedeva con:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 01.04.2015, a prendere atto della bozza di nuova convenzione, fatta pervenire da L.E., per la regolamentazione dei contributi comunali in favore del Comune di Parona e le pattuizioni economiche a decorrere dall’anno 2015;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 10.07.2015, a prendere atto dell’impegno economico di L.E. in ordine alla corresponsione di un contributo per l’anno 2015 a favore del Comune di Parona corrispondente ad euro 2.200.000,0.=;

Tutto quanto sopra premesso:

Visto altresì che é volontà comune delle Parti addivenire con il presente atto ad una definitiva intesa che, nel contemperamento degli obiettivi sociali ed istituzionali del Comune e delle esigenze di bilancio di L.E., regoli nel frattempo al verificarsi delle condizioni previste dalle deliberazioni della Giunta Comunale n. 40, 50 e 55 del 2013, i rapporti tra le parti.

Tutto quanto sopra premesso, tra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che le pattuizioni di cui al presente accordo trovano efficacia a decorrere dal 01.04.2015, fatto salva l'obbligo delle Parti di ridefinire i propri obblighi contrattuali nell'ipotesi di realizzazione della nuova Linea dell'Impianto e comunque entro il 31.03.2019, nel rispetto di quanto previsto nelle deliberazioni della Giunta Comunale n. 40 del 13.05.2013, n. 50 del 25.06.2013, n. 55 del 16.07.2013;
- 3) Le Parti convengono che, diversamente da quanto indicato nella Convenzione e nei successivi atti di regolamentazione di cui alle premesse, a decorrere dal 01.04.2015, L.E. verserà al Comune di Parona un Contributo Comunale commisurato al conferimento di qualsiasi rifiuto da avviare a termovalorizzazione, senza e con pretrattamento (R.S.U., R.S.N.P. e C.D.R.-R.D.F.), pari ad euro 2,00/ton, indipendentemente dalla provenienza geografica del rifiuto, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto;
- 4) L'ulteriore contributo previsto a favore del Comune di Parona di euro 1,00/ton. sarà commisurato ai soli conferimenti di R.S.U. provenienti da territori posti fuori dalla Regione Lombardia;
- 5) Le Parti riconoscono che a favore del Comune di Parona dovrà essere corrisposto un contributo minimo annuale pari ad euro 500.000,00 da corrispondersi in due soluzioni di pari importo, la prima entro il 31 maggio e la seconda entro il 30 novembre di ogni anno (di seguito, il “**Contributo Minimo Annuale**”).
Il Contributo Minimo Annuale sarà commisurato al conferimento annuo di almeno 250.000 tonnellate di rifiuti di cui ai punti precedenti, indipendentemente dall'effettiva quantità di rifiuti conferita nell'anno all'Impianto.
In caso di conferimenti annuali inferiori alle 250.000 tonnellate, fermo restando l'obbligo della corresponsione del Contributo Minimo Annuale nell'anno corrente, l'ammontare della somma anticipata verrà recuperata negli anni successivi, mantenendo sempre inalterato il Contributo Minimo Annuale.
L'ammontare della parte del contributo inferiore da recuperare negli anni successivi verrà calcolato applicando la seguente formula: $250.000 \text{ ton.} : 500.000 \text{ euro} = \text{ton. conferite} : x \text{ euro}$, dove “x” è il contributo da recuperare.
In caso di conferimenti di rifiuti di cui ai punti precedenti superiori alle 250.000 tonnellate annue, L.E. dovrà versare al Comune di Parona, oltre al Contributo Minimo Annuale, la differenza di contributi commisurati di cui ai precedenti punti.
L.E. è tenuta, entro il 31 gennaio di ogni anno, a comunicare per iscritto al Comune le tonnellate di rifiuti conferite all'Impianto distinguendo quelli di cui al punto 4) da quelli di cui al punto 3);
- 6) Le Parti si danno reciprocamente atto che L.E. sarà tenuta al versamento del Contributo Minimo Annuale in favore del Comune di Parona anche laddove una o entrambe le Linee dell'Impianto dovessero bloccarsi, per qualsiasi causa imputabile alla Società per una o più annualità consecutive di esercizio o per frazioni di esse. In questi casi non troveranno applicazione le disposizioni di cui al precedente punto 5), inerenti il maggiore o minore conferimento rispetto al quantitativo minimo di 250.000 ton. annue. L.E. dovrà comunque dare tempestiva comunicazione scritta al Comune del blocco della/delle Linea/e dell'Impianto;
- 7) L.E. si impegna ad avviare uno studio di fattibilità per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento a favore di tutto il territorio comunale entro il 2016 e a tal fine il Comune di Parona metterà a disposizione i dati necessari e la documentazione relativa agli edifici pubblici, oltrechè ad effettuare opera di sensibilizzazione ed informazione presso i maggiori operatori aventi

attività sul territorio comunale circostante l’Impianto, al fine di verificare l’estensione della possibile rete di teleriscaldamento anche a tali insediamenti;

8) Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto altresì che unicamente per l’anno 2015 il contributo dovuto da L.E. al Comune di Parona sarà pari ad euro 2.200.000,00.=, indipendentemente dai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti all’Impianto, restando inteso che le somme versate eccedenti il contributo effettivamente dovuto per effetto della Convenzione e dei successivi atti di regolamentazione, fino al 31.03.2015, e per effetto del presente accordo, dal 01.04.2015 al 31.12.2015, verranno recuperate con minore contribuzione negli anni successivi fino al 2019 compreso, ferma restando la corresponsione del Contributo Minimo Annuale;

9) Il Comune dà atto espressamente che gli impegni economici assunti con il presente atto da L.E. intercorrono esclusivamente con il Comune medesimo e sono ad esso pertinenti in via esclusiva in relazione agli atti sottoscritti tra il Comune e L.E., nulla rilevando eventuali altre intese tra il Comune di Parona ed altri Comuni della Provincia di Pavia;

10) In caso di inadempienza di una delle Parti, la Parte non inadempiente provvederà ad inviare formale diffida a mezzo lettera raccomandata, invitando la controparte ad ovviare alle negligenze e inadempienze contestate e ad adottare le misure più idonee per garantire che le prestazioni di cui al presente accordo siano eseguite secondo i criteri e le modalità definite;

11) Il presente accordo si intenderà risolto nel caso di fallimento di L.E. o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare le disposizioni tutte del presente accordo;

12) Ogni modifica al presente accordo dovrà essere stipulata per iscritto;

13) La nullità, l’annullabilità o inefficacia di una o più clausole del presente accordo non si estenderà alle restanti clausole;

14) Per la soluzione delle controversie derivanti dal presente accordo, viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Le Parti convengono di eleggere come esclusivamente competente il Tribunale di Pavia.

Letto, approvato e sottoscritto

Parona, li _____

Per il Comune di Parona

per Lomellina Energia S.r.l.